



COMUNE DI ISERA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1

Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'istituzione e le modalità di determinazione dell'imposta addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la cui istituzione è consentita dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che non ha reiterato il blocco della potestà impositiva comunale.
2. L'addizionale comunale IRPEF istituita con il presente regolamento è disciplinata dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, dall'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, dall'art. 11, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dall'art. 3, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 21, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'art. 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 1 comma 165, della legge 266/2005 e dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).
3. Per la disciplina dell'imposta si intendono altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Isera, che la applica secondo le disposizioni del seguente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3

Soggetto passivo

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta a cui si riferisce l'addizionale, hanno domicilio fiscale nel Comune di Isera secondo le risultanze della banca dati dell'Agenzia delle entrate, a nulla rilevando eventuali variazioni intervenute successivamente che influenzeranno il calcolo d'imposta per l'anno seguente.
2. L'addizionale comunale è dovuta anche dai soggetti stranieri lavoratori in Italia. I cittadini stranieri titolari di reddito prodotto nel Comune di Isera, sono soggetti all'imposta su tale reddito ed anche all'addizionale comunale istituita con il presente regolamento.

Art. 4

Determinazione degli scaglioni di dell'aliquota dell'addizionale e pubblicazione

1. Gli scaglioni in base ai quali viene articolata l'aliquota dell'addizionale sono i seguenti:
 - Da 0 a 15.000,00 euro
 - Da 15.000 a 28.000 euro
 - Da 28.000 a 55.000 euro
 - Da 55.000 a 75.000 euro
 - Oltre 75.000 euro

2. Le aliquote per ogni scaglione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stabilite annualmente dal Consiglio comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In assenza di successivi provvedimenti sono confermate le aliquote stabilite nell'esercizio precedente, così come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Le deliberazioni di approvazione del presente regolamento e quelle annuali delle aliquote, a norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, sono soggette a tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997.

Art. 5

Esenzioni

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inferiore o uguale all'importo di Euro 15.000,00=.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale di cui al presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 6

Versamento

1. Il versamento dell'addizionale di cui all'art. 1 è effettuato secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. I titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione subiscono la tassazione alla fonte, attraverso il proprio datore di lavoro o l'ente erogatore della pensione, che provvederà a certificare nel modello CUD (certificazione unica per i dipendenti) relativo all'anno di imposta, l'importo trattenuto.
3. I titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione provvedono alla liquidazione dell'addizionale mediante autotassazione nella propria dichiarazione dei redditi. Questi soggetti effettuano il versamento mediante il Modello F24.

Art. 7

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.